

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'AMELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1984

Disposizioni a favore dei tecnici convenzionati ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assunti dai Comuni dichiarati danneggiati dal terremoto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 aprile 1984, n. 80, che proroga i termini e accelera le procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, all'articolo 2 si occupa del personale tecnico in forza alle autonomie locali. Tale personale fu convenzionato al fine di potenziare iniziative, ruolo, capacità di intervento e di gestione delle delicate incombenze che gravano sui comuni, sulle comunità montane e sulle regioni.

Poichè la legge n. 219 del 1981 è finalizzata alla ricostruzione e anche allo sviluppo delle regioni terremotate, è necessario correggere subito la disparità di trattamento

riservata ai convenzionati assunti ai sensi dell'articolo 60 della menzionata legge n. 219 del 1981. L'articolo 2 della legge n. 80 del 1984 infatti, mentre riserva al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — che le ha esercitate a mezzo di apposito decreto — le facoltà di derogare ai termini di scadenza delle convenzioni per i tecnici assunti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati, fissati al 30 settembre 1984, nega che le medesime facoltà competano al Ministro per i convenzionati assunti nei comuni danneggiati.

Vengono così contraddetti gravemente sia l'unità della strategia, che ispira la legge

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 219 del 1981, sia principi più ampi e generali di equità. Non vediamo come possa giustificarsi una disparità di trattamento, che colpisce peraltro e ingiustificabilmente solo poche centinaia di tecnici e operatori benemeriti, in comuni spesso contigui, colpiti da identiche emergenze ed esigenze, separati da mere (e talvolta opinabili) distinzioni statistiche e comunque tutti coinvolti in azioni complessive di rinascita e di sviluppo (come vorrebbero articoli inattuati della legge n. 219 del 1981, quali il 35 e il 36, i quali interessano le regioni terremotate e non i comuni in rapporto alla discutibile nomenclatura utilizzata nel classificarli).

Si tenga inoltre conto del fatto che l'opera di ricostruzione dei comuni colpiti dal

terremoto è stata soltanto avviata, sicché incombono sui comuni e sulle comunità montane moltissimi compiti e onerosi adempimenti, che richiedono l'impegno eccezionale di tecnici e di strutture.

La modifica delle previsioni restrittive dell'articolo 2 della legge n. 80 del 1984 è quindi imposta da considerazioni dettate dall'interesse generale, nonché da valutazioni equitative che non possono sfuggire alla considerazione del Senato. Esse possono trovare contemperamenti, adeguamenti e strumenti di regolazione in concorsi riservati e in ruoli unici regionali, a mezzo dei quali dare risposte e certezze a tecnici e operatori che si sono impegnati costruttivamente nell'azione di rinascita.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, primo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, i comuni colpiti dal sisma e dichiarati danneggiati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti a istituire o ad adeguare i propri uffici tecnici nei limiti indicati dal secondo comma del predetto articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e secondo le modalità di cui ai commi successivi dello stesso articolo.

Art. 2.

È soppressa, al decimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, la frase: « e non sono prorogabili ».

Art. 3.

All'undicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo le parole: « I comuni disastriati e gravemente danneggiati » sono aggiunte le seguenti: « nonchè quelli dichiarati danneggiati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ».

Art. 4.

I tecnici convenzionati ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e tuttora in servizio entrano in un ruolo unico regionale o in ruoli soprannumerari presso i comuni, o comunità montane o regioni nei quali operano, con riserva, pena

la decadenza dal ruolo, di partecipare ai concorsi pubblici banditi dalle amministrazioni di appartenenza o dalle altre amministrazioni operanti nell'ambito delle regioni terremotate.

Art. 5.

Agli oneri conseguenti si farà fronte mediante l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.